



COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

(Prov. di Cremona)

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 29.09.2011

Modificato con deliberazione C.C. n. 18 del 7.7.2017

Modificato con deliberazione C.C. n. 34 del 24.11.2017

ART. 1 - DESIGNAZIONE DEI CIMITERI

Il Comune di Casalbuttano ed Uniti destina al servizio di sepoltura dei cadaveri i seguenti Cimiteri:

- a) il Cimitero sito nel capoluogo
- b) il cimitero sito nella frazione di Polengo
- c) il Cimitero sito nella località di San vito

L'utilizzo di tali Cimiteri è regolato dalle norme in vigore per la tumulazione ed inumazione delle salme dei residenti nel Comune di Casalbuttano ed Uniti.

Nei cimiteri del Comune di Casalbuttano ed Uniti potranno essere tumulati e/o inumati:

- i cadaveri delle persone residenti nel Comune e delle persone decedute nel territorio quale ne fosse la residenza in vita
- i cadaveri di persone che avevano in vita la residenza in altro Comune secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

ART. 2 – COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. Le funzioni gestionali sono demandate al Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 come segue:
 - a. Le forniture dei materiali e attrezzature varie per il funzionamento dei Servizi Cimiteriali verranno effettuate dall'Ufficio Tecnico Servizio LL.PP
 - b. La progettazione dei lavori riguardanti le opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti od ampliamenti, nonché le opere e forniture relative all'ordinaria manutenzione dell'intero complesso immobiliare del Cimitero (compresi i giardini, aiuole e piante ornamentali di proprietà del Comune), nonché la vigilanza sulle attività che si espletano nei cimiteri saranno di competenza del servizio LL.PP.
 - c. La gestione delle pratiche amministrative relative alle concessioni compete ai servizi di segreteria e finanziario. In particolare compete a tale Ufficio di verificare la disponibilità di spazi per le sepolture, di comunicare la necessità di realizzarne di nuovi, di istruire le pratiche relative alle concessioni cimiteriali, di provvedere per l'introito, presso la Tesoreria Comunale, dei diritti dovuti dai privati a norma delle allegate tabelle, di tenere i registri e gli schedari relativi alle concessioni in essere con il relativo scadenario.
 - d. La redazione e registrazione fiscale degli atti di concessione compete al Servizio di Segreteria.

ART. 3 – RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ed non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge ed eventualmente specificati dal regolamento.
2. Tutti gli altri servizi indicati nell'allegato A) al presente regolamento sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'articolo 117 della legge 18.8.2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ART. 5 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici comunali è disponibile il presente regolamento che viene altresì pubblicato sul sito internet del Comune.

ART. 6 – FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione di salme di persone residenti appartenenti a famiglie in stato di indigenza o di bisogno
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla base di apposita relazione dei servizi sociali del Comune, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
3. Nei casi sopra richiamati, per la sepoltura, il Sindaco autorizza la collocazione in campo comune.

ART. 7 – PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART. 8 – MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18.06.1931 N. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, al deposito di osservazione, ad un luogo di deposito o all'obitorio, il tragitto alla chiesa od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso stabilito dal Comando di Polizia Municipale, che di regola è il percorso più breve.
2. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

3. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone il Comando di Polizia Municipale disporrà opportuni provvedimenti di circolazione atti.

ART. 9 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. Per quanto attiene le norme generali sui trasporti si fa riferimento a quanto previsto al titolo IV del D.P.R. n. 285-1990.
2. I trasporti funebri nel territorio del Comune sono a pagamento e possono essere effettuati dalle imprese funebri, in regime di libera concorrenza, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti.
3. La tariffa per i trasporti è quella stabilita nella allegata tabella.

ART. 10 – ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane tenendo conto delle esigenze di servizio e delle richieste dei famigliari.
2. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi. Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

ART. 11 – RITI RELIGIOSI

1. I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i Ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Art. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che le espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 1112,1113,1114 del T.U.E.L. 18.8.2000 N. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 13 – SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 14 - INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di 10 anni dal giorno di seppellimento e sono assegnate gratuitamente, nei campi appositamente individuati all'interno del Cimitero, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

ART. 15 - CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione dovrà essere contraddistinta, a cura della famiglia del defunto, od a cura del Comune per i poveri, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa. Le scritte da apporre devono essere limitate al nome, cognome, giorno mese anno di nascita e di morte della persona defunta.
4. L'installazione dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui al DPR 285/1990.
6. Qualora sulla fossa in campo comune venga collocato un manufatto completo diverso da quanto sopra indicato, lo stesso dovrà essere rimosso oppure in alternativa deve essere sottoscritto contratto di concessione di sepoltura privata.

ART. 16 – TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o tumuli – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Per quanto attiene alla modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

ART. 17 – TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi:
 - a. Quando, per circostanze particolari non dipendenti dal Comune, una salma non può essere tumulata nel luogo ad essa destinato
 - b. Qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili.
 - c. Si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere eseguiti dai concessionari della sepoltura.
2. Detta tumulazione provvisoria può essere fatta in qualsiasi sepoltura privata del Cimitero, purché sia versata la somma indicata nell'allegata tabella e siano pagate le spese ed i diritti relativi all'effettuazione dell'operazione. Qualora la salma, dopo un anno dalla sua tumulazione, non sia ancora stata tumulata definitivamente in un altro luogo del Cimitero o fuori del cimitero stesso il Comune provvederà ad effettuare l'estumulazione della salma e la sua collocazione in campo comune con addebito delle spese ai familiari.
3. La tumulazione provvisoria potrà eccezionalmente essere autorizzata in sepolture già concesse purché il defunto sia appartenente al gruppo familiare del concessionario secondo quanto previsto per il diritto alla sepoltura.

ART. 18 – ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e cioè 10 anni. Le esumazioni ordinarie hanno lo scopo di raccogliere i resti mortali allo scadere dei 10 anni per depositarli nell'ossario comune od in cellette - ossario a pagamento, rendendo così liberi i campi comuni.
2. le esumazioni si effettueranno in ordine progressivo di fossa, nelle date che verranno stabilite d'ufficio e comunicate trenta giorni prima della data stessa, mediante lettera con ricevuta ai familiari dei defunti da esumare.
3. Le famiglie hanno diritto di assistere all'operazione, della quale sarà presa nota nei registri del Custode del Cimitero

ART. 19 – ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero, o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l'osservanza delle norme dette autorità eventualmente suggerite.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dal registro delle cause di morte dell'unità sanitaria locale se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Unità Sanitaria locale dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie eseguite su ordine del Sindaco, sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL o di personale tecnico da lui delegato, che ne giudica la fattibilità anche a norma dell'art. 88 del D.P.R. 10.09.90 N. 285.

ART. 20 – ESTUMULAZIONE

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.
Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dei termini suddetti. Sono autorizzate dal Sindaco previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, a richiesta dei familiari, quando si tratti di spostare le salme nell'interno del Cimitero per dare una diversa sepoltura o per cremazione, o per essere trasferite in altri Comuni.
Possono inoltre essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria per sottoporre la salma ad autopsia o per accertamenti diagnostici od altre indagini.
Non sono consentite esumazioni ed estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
4. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cassette ossario, loculi o tombe di concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
5. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo diversamente disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.
6. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si procede a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
7. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
8. Il Comune provvederà all'estumulazione sia ordinaria che straordinaria non prima di 10 giorni dalla richiesta presentata dai familiari ad eccezione di quelle richieste per consentire la tumulazione di una nuova salma nella medesima sepoltura.

ART. 21 – ESECUZIONE DELLE ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

Nessuna esumazione e/o estumulazione, richiesta dai familiari, può essere eseguita nel periodo dal 1°Maggio al 30 Settembre.

Le esumazioni di salme di persone morte per malattia infettiva o contagiosa possono farsi, sempre nei mesi prescritti, decorsi almeno 2 anni dalla morte, purché l'Ufficiale Sanitario dichiari che l'operazione può essere eseguita senza pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 22 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ed estumulazioni sia ordinarie che straordinarie sono soggette al pagamento di una tariffa come meglio specificato nell'allegato A) al presente regolamento.
2. Per quelle dell'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865 n. 2704, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 23 – ESTUMULAZIONE PER TRASLAZIONE FERETRI

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo, ed in qualsiasi mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati a cimiteri di altri comuni a condizione che, aperta la sepoltura, l'Ufficiale Sanitario, od un suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Nel caso che i feretri non siano in buon stato di conservazione, si deve provvedere alla loro sostituzione ed al rivestimento metallico esterno a spese dei richiedenti.

ART. 24 – RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 25 – OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 26 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a procedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'atto.

3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano disponibili al Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o altrimenti, con piena facoltà di alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
4. Il ricavato delle alienazioni potrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici può autorizzare, a richiesta, gli aventi diritto a reimpiegare i materiali e le opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto di reclamarli entro il termine di cui al 2° comma.

ART. 27 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, trenta minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 28 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti e involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.

ART. 29 – DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) depositare oggetti, corone, vasi, fiori, piante ecc., fuori dalle aree concesse e/o sul pavimento antistante i corpi di loculi concessi singolarmente. È consentito collocare fiori e

vasi sul pavimento immediatamente antistante i loculi concessi con modalità di cappella gentilizia, purchè non siano di intralcio al passaggio.

- e) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - f) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumoli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi di Polizia mortuaria. Per i cortei e operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire i lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
 3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 30 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

ART. 31 – PREDISPOSIZIONE DI SEPOLTURA IN TUMULO ESISTENTE

Nel caso si verifichi la necessità di seppellire una salma in tumulo già esistente lo smontaggio e il montaggio del monumento sono a totale carico del concessionario o suoi aventi diritto. La parte sottostante dovrà essere libera da parti in muratura e/o in pietra: dopo questa operazione dovrà essere visibile solo il terreno di riempimento.

Sarà a totale carico dell'Ente la sola esecuzione della fossa.

Qualora la stessa non sia completamente libera le spese verranno addebitate al concessionario ed i costi unitari verranno desunti dal "Listino prezzi delle opere edili della Provincia di Cremona" (edito dalla C.C.I.A.A. di Cremona) in vigore al momento delle operazioni.

Per quanto attiene i materiali di scarto e di rifiuto vale quanto previsto dal presente regolamento.

ART. 32 – MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi di manutenzione disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

ART. 33 – SEPOLTURE PRIVATE

1. La sepoltura privata consiste nel diritto d'uso delle seguenti sepolture:
 - a) area per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (tomba in area singola o doppia)
 - b) tumulazione individuale (loculi)
 - c) tumulazione per famiglie (cappelle)
 - d) cellette ossario
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, rispettivamente per le tumulazioni e estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante protempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.

ART. 34 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le nuove concessioni di area per tumulazione individuale singola o doppia e loculi verranno rilasciate soltanto in presenza di defunto da tumulare, per le nuove concessioni di loculi, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- il defunto sia residente nel Comune di Casalbuttano ed Uniti e non sia già stata destinata o sia destinabile a lui (vedi art. 37 punto 2) una sepoltura che sia libera e disponibile;
 - il defunto abbia avuto come ultima residenza anagrafica il Comune di Casalbuttano ed Uniti prima di essere ricoverato presso una casa di riposo/ istituto di ricovero o trasferito presso un familiare e non sia già stata destinata o sia destinabile a lui (vedi art. 37 punto 2) una sepoltura che sia libera e disponibile.
2. Non è ammessa altresì nuova concessione per traslazione di cadavere già tumulato ad eccezione di defunti tumulati provvisoriamente secondo quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.
 3. Il terreno per la formazione di tombe verrà assegnato in base alle disponibilità esistenti.
 4. Le cellette ossario verranno assegnate solo in presenza di resti mortali o ceneri da collocare dietro presentazione di apposita richiesta di concessione.
 5. Non può essere rilasciata una nuova concessione di tomba in area o loculo per la sola collocazione di ceneri e/o resti mortali fatto salvo quanto stabilito dal successivo punto 6.
 6. E' consentita anche la concessione di tomba in area o loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di 1° grado. Saranno valutati dal Responsabile di Polizia Mortuaria casi eccezionali ove particolari legami affettivi evidenzino la possibilità e opportunità di deroga a tali disposizioni.
 7. Le cappelle di famiglia verranno concesse in base alla disponibilità effettiva dietro presentazione di apposita richiesta di concessione. In tale richiesta dovranno essere indicati i concessionari nonché le salme destinate ad essere accolte nella cappella o i criteri per la loro precisa individuazione.

ART. 35 – DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) In 40 per l'area per tumulazione individuale singola o doppia;
 - b) In 40 per i loculi;
 - c) in 90 anni per la celletta ossario;
 - d) in 99 anni per le Cappelle di Famiglia
 Le concessioni decorrono dalla data di stipula del contratto o, se precedente, dalla data di utilizzo della sepoltura.

ART. 36 – CONCESSIONARIO E MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Concessionario è la persona fisica che stipula l'atto di concessione, salvo che si tratti di collettività, Enti od Istituzioni per il quali il concessionario è individuato nella persona che ne ha la rappresentanza legale oppure l'atto di concessione può essere stipulato da un procuratore speciale, la cui qualità risulti da atto pubblico, allegato all'atto di concessione, nel quale risulterà determinata la persona in favore della quale è stipulato.
2. La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

ART. 37 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del 1° comma del presente articolo, per famigliari del concessionario si intendono:
 - il coniuge
 - i figli
 - i genitori
 - i generi e le nuore
 - i suoceri
 - i fratelli e le sorelle
 - i cognati

E' fatta salva la facoltà del concessionario stesso di restringere od ampliare il diritto di sepoltura ad altre persone presentando apposita istanza.

Nel caso di cui sopra, l'individuazione dei soggetti per i quali il diritto di sepoltura è ristretto od ampliato deve essere esattamente indicato o ne devono essere precisati i criteri di individuazione.

Nelle sepolture private a tumulazione, a richiesta dei concessionari oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano o siano state conviventi con il concessionario.

La sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto alla sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 38 – RINNOVO O PROLUNGAMENTO DELLA CONCESSIONE

Le concessioni di cui ai precedenti articoli possono essere rinnovate a richiesta del concessionario. In caso di decesso del concessionario è data facoltà, nell'ordine, di richiedere il rinnovo a:

- 1) il coniuge del concessionario;
- 2) i figli del concessionario e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 3) i figli della salma tumulata o, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
- 4) i fratelli e le sorelle del concessionario.

E' data altresì facoltà di richiedere il rinnovo della concessione alle persone indicate ai punti 1 – 2 – 3 – 4 del precedente comma qualora ci sia espressa rinuncia scritta del concessionario al rinnovo.

Nel caso di cui sopra il richiedente dovrà dichiarare o dimostrare che i parenti aventi diritto non intendono provvedere al rinnovo.

Al momento della tumulazione della salma in sepoltura concessa in precedenza deve essere garantito il raggiungimento del termine per l'estumulazione ordinaria (anni 30).

Nel caso il periodo di tempo intercorrente tra la data della sepoltura e la scadenza della stessa sia inferiore a 30 anni dovrà essere effettuato da parte del concessionario un versamento integrativo per adeguare la durata della concessione al raggiungimento del termine previsto.

A tal fine si precisa che il corrispettivo dovuto è così determinato:

$$C = t : d \times a$$

c = corrispettivo da corrispondere

t = tariffa di concessione al momento della sepoltura

d = durata della concessione (anni 40)

a = anni mancanti per il raggiungimento del termine per l'estumulazione ordinaria (anni 30)

Viene consentita inoltre la possibilità di richiedere una proroga, non superiore a 5 anni, per il raggiungimento del termine dei 30 anni richiesti per l'estumulazione ordinaria.

Il corrispettivo dovuto per la proroga è determinato con le stesse modalità del precedente comma.

In caso di rinuncia al rinnovo il concessionario dovrà provvedere a lasciare la sepoltura libera da salme.

ART. 39 – EPIGRAFI MONUMENTI ORNAMENTI

1. Relativamente alle tombe nei campi comuni si rimanda all'art. 15 del presente regolamento.
2. Prima di procedere alla costruzione e posizionamento di manufatti, monumenti ecc. sulle aree concesse per sepolture private a tumulazione individuale (tomba in area) deve essere richiesta autorizzazione al servizio lavori pubblici del Comune. È pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
3. Le epigrafi e gli ornamenti posti sui loculi devono avere le caratteristiche stabilite e prescritte dall'ufficio tecnico. Non è possibile installare una lastra unica a chiusura di due loculi.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.
6. Non è consentita la collocazione di luci, vasi o altri ornamenti sovrastanti le zone di passaggio comune.

ART. 40 – MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata l'intestazione della concessione passerà agli eredi e fra essi a quello che verrà designato fra loro di comune accordo e comunicato al Comune entro un anno dal decesso.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone e con le modalità indicate nell'art. 38, che assumono la qualità di concessionari. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 il Comune provvede d'ufficio individuando il subentrante secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione e ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto di cui all'art. 38
3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 38, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 41 – MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepulture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inottemperanza, vi provvederà il Comune rimettendo la nota delle spese al concessionario; in caso di insolubilità, il Comune potrà risolvere il contratto.
3. Nel caso in cui i loculi siano stati dati in concessione completi della lastra in marmo il concessionario risponde dei danni procurati alla stessa per apposizione di ornamenti, epigrafi e fotografie e sono a suo carico le spese per il ripristino della lastra stessa. Al termine della concessione la lastra dovrà essere riconsegnata priva di qualunque ornamento, epigrafe, fotografia ecc. ed in condizione tali da poter essere utilizzata per una nuova sepoltura. È pertanto a carico del concessionario la collocazione di una nuova lastra di marmo a chiusura del loculo stesso nel caso quella originaria sia danneggiata e/o non più utilizzabile. La nuova lastra deve essere del medesimo materiale e colore di quella originaria. Il concessionario può delegare il Comune ad effettuare la sostituzione della lastra ed in questo caso provvederà a rimborsare il costo relativo.

ART. 42 – COSTRUZIONE DELL'OPERA – TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per la tumulazione singola o doppia impegnano il concessionario alla esecuzione delle opere relative entro 12 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

ART. 43 – RETROCESSIONE DA SEPOLTURA PRIVATA

1. La rinuncia della concessione di sepoltura privata è ammessa in ogni tempo, quando non vi siano salme tumulate in via definitiva, esclusivamente in favore del Comune.
2. All'atto della rinuncia è corrisposto al concessionario un corrispettivo così determinato:

$$C = t : d \times r$$

dove:

C = corrispettivo da rimborsare

t = tariffa di concessione vigente al momento della retrocessione

d = durata della concessione

r = anni residui della concessione, determinati dalla differenza tra la durata della concessione e gli anni intercorsi tra la stipula del contratto e la data della domanda di retrocessione con arrotondamento ad anno intero per difetto. (es. anni residui 2 e 8 mesi si arrotonda a 2 anni).

3. Per le concessioni a tempo indeterminato il valore della durata si assume, convenzionalmente, pari a 99 anni.
4. In caso di retrocessione di loculi in cui all'atto della retrocessione si trovi già una salma tumulata provvisoriamente verrà concesso ai parenti di questa diritto di priorità nell'acquisto del loculo.

ART. 44 – REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazioni topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 45 – DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 47, comma 4.
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti c) ed d) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dei servizi di Polizia mortuaria.

ART. 46 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 47 – ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 45.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ART. 48 – ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciare dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso dell'Operatore Cimiteriale in servizio.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ART. 49 – COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. Sono soggetti ad autorizzazioni i soli progetti per la realizzazione o il completamento delle cappelle gentilizie.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere il pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente la presentazione di comunicazione.

ART. 50 – RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ART. 51 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Operatore Cimiteriale in servizio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche a propria cura e spese, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere: in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 52 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, in accordo con l'operatore cimiteriale in servizio.. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc... .

ART. 53 – ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16 e il sabato dalle 7,30 alle 12,30.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi.

ART. 54 – SOSPENSIONE LAVORI IN OCCASIONE COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile Servizio Lavori Pubblici, in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Almeno 4 giorni prima della commemorazione dei Defunti e fino a 4 giorni dopo, le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi.

ART. 55 – VIGILANZA

1. Il personale addetto al cimitero vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge, e segnalare ai Responsabili dei servizi eventuali irregolarità riscontrate.

ART. 56 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Altresì, il personale del cimitero è tenuto:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse, con l'attività svolta.

ART. 57 – FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei parenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, ferma restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendersi feretri ed altri articoli funerari.

ART. 58 – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. Il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale potrà destinare aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini benemeriti".

ART 59 – MAPPA

1. Presso il Servizio di Polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 60 – ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo Comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e che comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del contratto di concessione;
 - e) la natura e la durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 61 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istituzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 62 – SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costruire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il Servizio di Polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 81, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

ART. 63 – SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter, effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Annualmente l'ufficio addetto alle pratiche cimiteriali cura la stesura dello scadenziario delle concessioni nell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale del cimitero.

ART. 64 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli altri documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 65 – CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc... o l'opposizione di croci, lapidi, busti) o la costruzione di edicole, monumenti, ecc...), si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza di Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 66 – CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 72 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Resta inteso che, per quanto attiene i contratti con decorrenza dalla data di tumulazione della salma, qualora si proceda all'estumulazione della stessa, la decorrenza della concessione rimane fissata alla data della prima sepoltura.

ART 67 – SEPOLTURE PRIVATE PRIVE DI ATTO DI CONCESSIONE

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali non risulti essere stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemoriale", quale presunta "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La domanda di riconoscimento della sussistenza di tale diritto è corredata dalla documentazione atta a provarlo oppure da atto di notorietà presentato da persona avente titolo tra quelle di seguito indicate individuate in base al rapporto con le salme tumulate:
 - Figli
 - Fratelli, sorelle
 - Discendenti in linea retta
3. Ove i fatti risultino comprovati, il Sindaco ne dà atto con proprio provvedimento, controfirmato dal Responsabile dei servizi amministrativi di Polizia mortuaria, che viene comunicato al richiedente ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione. Il nuovo concessionario individuato come sopra dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento per le nuove concessioni.
4. E' data facoltà ai concessionari di richiedere la trasformazione del rapporto concessorio esistente, rinunciando, per sé e discendenti od eredi, alla eventuale perpetuità della concessione, per ottenere una nuova concessione a tempo determinato avente per oggetto il medesimo sepolcro.

ART. 68 – NORME FINALI

1. Ai sensi dell'art. 7 del vigente Statuto Comunale il presente regolamento verrà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio, decorso il periodo di pubblicazione della delibera di approvazione esecutiva ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

ELENCO SERVIZI CIMITERIALI A PAGAMENTO

T I P O
Tariffa unica relativa al servizio di trasporto funebre comprendente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasporto della salma o cadavere in ambito comunale ▪ ingresso nel Comune della salma o cadavere con effettuazione del funerale ▪ ingresso nel Comune di resti mortali ▪ uscita dal Comune della salma o cadavere o resti mortali
Tumulazioni: <ul style="list-style-type: none"> • in loculo di punta • in loculo di fascia • in tomba in area senza rifacimento tumulo • in tomba in area con rifacimento anche parziale del tumulo • in tomba in area nuova – tumulo singolo • in tomba in area nuova – tumulo doppio • in cappella gentilizia (solo su richiesta) – loculo di punta • in cappella gentilizia (solo su richiesta) – loculo di fascia
Inumazione in terra comune
Estumulazioni <ul style="list-style-type: none"> • da loculo • da tomba in area • da tomba in area con demolizione lapidi ed ornamenti • da tomba in area in concomitanza di tumulazione nella medesima tomba
Esumazione da terra comune
Autorizzazioni all'installazione di copritomba o altri elementi sulle sepolture ad inumazione
Apertura di sepoltura a tumulazione per ispezione
Autorizzazione alla sepoltura di salme dei non residenti nel Comune
Concessione a collocare ceneri e/o resti mortali nelle sepolture private
Tumulazione provvisoria di cui all'art. 17 comma a) e b)

- INDICE -

- Art. 1 – Designazione dei cimiteri.
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico
- Art. 6 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 7 – Piastrina di riconoscimento
- Art. 8 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 9 – Norme generali per i trasporti
- Art. 10 – Orario dei trasporti
- Art. 11 – Riti religiosi
- Art. 12 – Disposizioni generali – vigilanza
- Art. 13 – Suddivisione del cimitero
- Art. 14 – Inumazione
- Art. 15 – Cippo
- Art. 16 – Tumulazione
- Art. 17 – Tumulazioni provvisorie
- Art. 18 – Esumazioni ordinarie
- Art. 19 – Esumazione straordinaria
- Art. 20 – Estumulazione
- Art. 21 – Esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni straordinari
- Art. 22 – Esumazione ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 23 – Estumulazione per traslazione di feretri
- Art. 24 – Raccolta delle ossa
- Art. 25 – Oggetti da recuperare
- Art. 26 – Disponibilità dei materiali
- Art. 27 – Orario
- Art. 28 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 29 – Divieti speciali
- Art. 30 – Riti funebri
- Art. 31 – Predisposizione di sepoltura in tumulo esistente
- Art. 32 – Materiali ornamentali
- Art. 33 – Sepolture private
- Art. 34 – Criteri di assegnazione
- Art. 35 – Durata delle concessioni
- Art. 36 – Concessionario e modalità per ottenere una concessione cimiteriale
- Art. 37 – Uso delle sepolture private
- Art. 38 – Rinnovo o prolungamento della concessione
- Art. 39 – Epigrafi monumenti ornamenti
- Art. 40 – Morte del concessionario
- Art. 41 – Manutenzione delle sepolture
- Art. 42 – Costruzione dell'opera – Termini
- Art. 43 – Retrocessione di sepoltura privata
- Art. 44 – Revoca
- Art. 45 – Decadenza
- Art. 46 – Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 47 – Estinzione
- Art. 48 – Accesso al cimitero

- Art. 49 – Costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 50 – Responsabilità
- Art. 51 – Recinzione aree – Materiale di scavo
- Art. 52 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 53 – Orario di lavoro
- Art. 54 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
- Art. 55 – Vigilanza
- Art. 56 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri
- Art. 57 – Funzioni – licenza
- Art. 58 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 59 – Mappa
- Art. 60 – Annotazione in mappa
- Art. 61 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 62 – Schedario dei defunti
- Art. 63 – Scadenziario delle concessioni
- Art. 64 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 65 – Cautele
- Art. 66 – Concessioni pregresse
- Art. 67 – Sepolture private prive di atto di concessione
- Art. 68 – Norme finali